




Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato,
Gestione Integrata dei Bacini Idrografici,
Difesa del Suolo e della Costa
*Sezione Regionale Osservatorio Appalti Pubblici
Di Lavori Servizi e Forniture
Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100*



“L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

Riferimenti normative e prospettive di sviluppo

26 giugno 2012

Vittorio Di Biase


L'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL CODICE DEGLI APPALTI (D.Lgs. 163/2006)

Art. 6. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

.....

Art. 7. (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



I compiti dell'Osservatorio:

Art. 7, comma 4 – D.Lgs. 163/2006

La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- b)
- c)
- d) pubblica annualmente per estremo i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
- e)
- f)
- g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- h)
- i) gestisce il proprio sito informatico;
- c) cura l'elaborazione dei prospetti statistici.

Cosa si comunica all'Osservatorio

Art. 7, commi 8 e 9 – D.Lgs. 163/2006

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per **contratti di importo superiore a 150.000 euro**:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti **il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista**;
- b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, **l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale**.

Per gli **appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento**. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli **enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente**. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

Lavori servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000 Euro

La trasmissione dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture di IMPORTO INFERIORE A 150.000 €, **dovrà essere assicurata attraverso le medesime modalità previste per i lavori di importo superiore a 150.000,00 €.**

I dati si comunicano nei seguenti casi:

- a. **contratti di lavori**, nei settori ordinari e speciali, **di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro**;
- b. **contratti di servizi e forniture**, nei settori ordinari e speciali, **di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro**;
- c. **contratti di lavori, servizi e forniture**, nei settori ordinari e speciali, **di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19,20,21,22,23,24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**;
- d. accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
- e. **contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture**, nei settori ordinari e speciali, **discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili**;

Per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche.

Con le medesime modalità si comunicano le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Esenzione dalle comunicazioni e dalla vigilanza dell'AVCP

Art. 6, comma 7 – D.Lgs. 163/2006

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

- a.;
- b. vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

Art. 38, comma 1, lettera e) – D.Lgs. 163/2006

(Requisiti di ordine generale)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

Art. 40, comma 3, lettera b) – D.Lgs. 163/2006
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

L'Art. 6-bis del Codice dei Contratti istituisce la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle gare è verificato attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità. **Entra in vigore dal 1 Gennaio 2013.**

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

“Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

Art. 42, comma 3 bis – D.Lgs. 163/2006

(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

Tali prestazioni sono quelle che consentono la qualificazione dei prestatori di servizi e dei fornitori.

Art. 49, comma 11 – D.Lgs. 163/2006

(Avvalimento)

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio. 8

LE PUBBLICAZIONI DEI BANDI E DEGLI ESITI DI GARE

AVVISI E BANDI RELATIVI A LAVORI:

Art. 66, comma 7 – D.Lgs. 163/2006

(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 122, comma 5 – D.Lgs. 163/2006

(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)

5. ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LE PUBBLICAZIONI DEI BANDI E DEGLI ESITI DI GARE

AVVISI E BANDI RELATIVI A FORNITURE:

Art. 124, comma 5 – D.Lgs. 163/2006

(Appalti di servizi e forniture sotto soglia)

5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante.....

ESITI RELATIVI A LAVORI:

Art. 122, comma 3 – D.Lgs. 163/2006

(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

**SI APPLICA ANCHE QUI IL COMMA 5 CHE ESCLUDE I LAVORI
INFERIORI A 500.000,00 €**

LE PUBBLICAZIONI DEI BANDI E DEGLI ESITI DI GARE

LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010

VIENE ISTITUITA LA BANCA DATI CENTRALE DEI BANDI E DEGLI ESITI DI GARA.

Art. 7, D.P.R. 207/2010

Nelle more dell'attivazione della Banca dati centrale dei bandi e degli esiti di gara, la pubblicazione va fatta ai sensi del D.M. dei Lavori Pubblici n. 20 del 6 Aprile 2001, sul sito del S.C.P. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per lavori, forniture e servizi di interesse statale) e sui siti regionali, ove istituiti (per lavori, forniture e servizi di interesse regionale). **Art. 253, comma 10, D.Lgs. 163/2006.**

RIEPILOGO:

LAVORI SUPERIORI A 500.000,00 €:

1. *Sul sito regionale se i lavori sono di interesse regionale;*
2. *Sul sito del Servizio Contratti pubblici se i lavori sono di interesse statale;*
3. *Sul sito del Servizio Contratti pubblici se non è stato istituito il sito regionale.*

SERVIZI E FORNITURE (Senza limite di soglia, ossia tutti):

1. *Sul sito regionale se i servizi e le forniture sono di interesse regionale;*
2. *Sul sito del Servizio Contratti pubblici se i servizi e le forniture sono di interesse statale;*
3. *Sul sito del Servizio Contratti pubblici se non è stato istituito il sito regionale.*

PER I LAVORI INFERIORI A € 500.000,00 NON VI E' OBBLIGO DI PUBBLICARE BANDI ED ESITI DI GARA

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

Rilevazione sull'omogeneità dei prezzi degli appalti

Art. 89, comma 2 – D.Lgs. 163/2006

(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)

2., a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7,

Controllo e monitoraggio sulla procedura ristretta semplificata

Art. 123, commi 13, 14 e 15 – D.Lgs. 163/2006

(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)

- Gli elenchi annuali degli O.E. costituiti dalle Stazioni Appaltanti vengono trasmessi all'Osservatorio che assicura la pubblicità degli stessi sul proprio sito informatico.

Programmazione triennale ed elenco annuale

Art. 128, comma 11 – D.Lgs. 163/2006

(Programmazione dei lavori pubblici)

11. i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

Varianti derivanti da errore di progettazione

Art. 132, comma 1, lettera e) – D.Lgs. 163/2006

(Varianti in corso d'opera)

- 1.e., in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Contratti di appalto del Contraente Generale

Art. 193, comma 1 – D.Lgs. 163/2006

(Obbligo di comunicazione)

1. i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.

Lavori sui beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Art. 204, comma 1 – D.Lgs. 163/2006

(Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione)

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198,, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.....

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

D.U.R.C. irregolare per due volte del subappaltatore

Art. 6, comma 8 – D.P.R. 207/2010

(Documento unico di regolarità contributiva)

8. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia.....la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Relazione dettagliata sul comportamento dell'appaltatore e dei subappaltatori.

Art. 8, comma 6 – D.P.R. 207/2010

(Casellario informatico)

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

Altre comunicazioni fatte all'Osservatorio Centrale e non alla Sezione Regionale

Certificati di Esecuzione Lavori

Art. 83, comma 5 – D.P.R. 207/2010

(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

PER IL CONTRAENTE GENERALE SI APPLICA l'art. 85, comma 4.

Decadenza dell'attestazione S.O.A. del subappaltatore durante i lavori.

Art. 91, comma 2 – D.P.R. 207/2010

(Decadenza dell'attestazione di qualificazione)

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Le comunicazioni riguardanti i servizi e le forniture

Tutte le comunicazione appena dette vanno effettuate anche per i contratti di servizi e forniture.

Art. 257, comma 2, lettera a) – D.Lgs. 163/2006

(Entrata in vigore)

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:

- a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

NOVITA' IN TEMA DI COTTIMI FIDUCIARI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Non si effettuano più le comunicazioni degli esiti dei cottimi previste dall'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/1999.

Infatti l'art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per i lavori e l'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010, per servizi e forniture, prevedono solo la post informazione sul profilo informatico del committente.